

ENERGIA: Impianto eolico - Conferenza di servizi - Parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali contenente prescrizioni - Asserita violazione della finalità della normativa ex art. 152 del D.lgs. n. 42/2004 – Non sussiste - Ragioni.

Tar Sicilia - Palermo, Sez. I, 4 aprile 2022, n. 1162

“[...] A fronte della necessità di assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti sopra citati, la Soprintendenza ha legittimamente assunto le determinazioni contestate dalla ricorrente, prescrivendo le misure mitigative idonee a contenere quanto più possibile l'impatto visivo della pala eolica.

Non sussiste pertanto né la dedotta violazione dell'art. 152 del D.lgs. n. 42/2004 né alcuna carenza di motivazione proprio perché [...] “l'intervento proposto appartiene a quelli soggetti a particolari prescrizioni, con conseguente possibilità di indicare le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti. Deve quindi condividersi quanto sostenuto dalla Difesa pubblica in ordine alla effettiva possibilità, nel caso in esame, che l'organo di tutela possa intervenire con specifiche prescrizioni in sede di rilascio del nulla osta. Prescrizione che, nel caso in esame, non è stata rilasciata in termini di mera negazione alla installazione dell'impianto richiesto, ma con prescrizioni che, diversamente da quanto opinato dalla società ricorrente, non rendono impossibile, né tanto meno difficoltosa, l'installazione dell'impianto medesimo” [...].”

FATTO e DIRITTO

1. - Con ricorso notificato il 19 febbraio 2021 e depositato il 5 marzo successivo, la ricorrente ha impugnato il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani prot. n. 16227 del 22 dicembre 2020, avente ad oggetto il parere rilasciato in sede di apposita Conferenza di Servizi indetta dal Dipartimento dell'Energia, contenente prescrizioni in ordine al progetto per la realizzazione di un impianto eolico, costituito da 1 (uno) aerogeneratore pari a 950 kW di altezza fino a m 140, da ubicarsi nel territorio del comune di Buseto Palizzolo (TP) - C/da Menta.

Assume che:

a) in violazione della finalità della normativa di cui all'art. 152 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii, la prescrizione nel parere impugnato, imponendo la riduzione dell'altezza dell'aerogeneratore da m 140 a m 18,0, sarebbe eccessivamente radicale e rischierebbe di pregiudicare in modo irrimediabile la possibilità per la Società di ottenere un titolo autorizzativo, tenuto conto che si tratterebbe di aree non sottoposte direttamente a vincoli paesaggistici o archeologici, ma solamente di aree contermini

e che non sussisterebbero rilevanti impatti visivi sui beni considerati in relazione all'effettiva distanza tra i luoghi interessati e l'area in cui dovrebbe sorgere l'impianto;

b) con il provvedimento impugnato la Soprintendenza, in sede di valutazione del progetto, avrebbe imposto delle prescrizioni del tutto automatiche, rispondenti all'intento immediato e diretto di uniformare i progetti aventi ad oggetto la realizzazione di impianti eolici nella zona territoriale di cui si discute, senza considerare le peculiarità del caso concreto.

c) non sarebbe sufficiente il generico richiamo alla prossimità con siti sottoposti a vincolo, essendo al contrario necessario un apprezzamento di compatibilità da condurre sulla base di una puntuale istruttoria, carente nel caso di specie.

2. - Per resistere al ricorso si sono costituite le Amministrazioni regionali intimare.

3. - Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha altresì impugnato il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani prot. n. 3545 del 16 marzo 2021, avente ad oggetto il parere, espresso in seno alla Conferenza di Servizi, il provvedimento di Determinazione conclusiva di detta Conferenza con il quale l'Amministrazione procedente si è meramente conformati ai pareri resi dalla Soprintendenza di Trapani e il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (D.D.G. n. 373 del 16 aprile 2021) con cui è stato adottato il provvedimento di autorizzazione unica in favore della società ricorrente, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, nella parte in cui impone il rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza.

Dei suddetti provvedimenti la ricorrente ha chiesto l'annullamento, oltre che per i medesimi motivi di cui al ricorso principale, anche per i seguenti motivi che possono essere così sintetizzati:

d) il Dipartimento dell'Energia dell'Assessorato resistente avrebbe errato nel concepire come vincolante il parere negativo (o in ogni caso le prescrizioni ostative in esso contenute) reso dalla Soprintendenza di Trapani, in quanto avrebbe dovuto ritenerlo non vincolante e quindi superato dai pareri positivi emessi da tutti gli altri Enti. Pertanto avrebbe dovuto superare il dissenso valorizzando i pareri, tutti positivi, espressi dalle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica;

e) la determinazione conclusiva di conferenza ed il rilascio dell'autorizzazione unica avrebbe dovuto essere adottata dall'organo competente sulla base di un corretto bilanciamento tra gli interessi coinvolti e, segnatamente, tra la tutela del territorio ed il particolare *favor* riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili, tenendo ben fermo il principio per cui la realizzazione degli impianti FER costituisce esso stesso un interesse pubblico fondamentale.

4. - Con ordinanza del 14/06/2021 n. 383, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani è stata onerata di depositare la relazione istruttoria della Sezione per i Beni Archeologici del 15/10/2020. prot. n.12814, citata nel parere impugnato con i motivi aggiunti nonché documentati chiarimenti sui fatti di causa.

5. - Le parti hanno depositato memorie in vista della pubblica udienza fissata per la sua discussione, all'esito della quale il ricorso è stato posto in decisione.

6. - Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio esamina congiuntamente i primi tre motivi in quanto strettamente connessi e riproposti anche con il ricorso per motivi aggiunti. Ciò in quanto, nella prospettazione di parte ricorrente: a) il parere espresso dalla Soprintendenza di Trapani in seno alla conferenza del 10 marzo 2021, formalizzato con nota del 16 marzo 2021, sarebbe una conferma propria di quello espresso dalla stessa il 22 dicembre 2020 e presenterebbe pertanto (in quanto impone prescrizioni ritenute eccessivamente stringenti) i medesimi vizi di illegittimità del primo; b) le stesse considerazioni varrebbero con riguardo ai provvedimenti adottati dal Dipartimento dell'Energia che, in maniera illegittima, si sarebbe appiattita sulla posizione della Soprintendenza di Trapani, travisando la reale portata del parere che, ancorché formalmente positivo con prescrizioni, paleserebbe la natura di parere negativo, equivalente quindi ad un dissenso al progetto che invece avrebbe dovuto ritenersi ampiamente superato dagli altri pareri positivi in fase decisoria.

Ad avviso del Collegio le determinazioni assunte dalla Soprintendenza di Trapani resistono alle censure proposte.

Come evidenziato dall'Avvocatura erariale, l'area di intervento per la costruzione dell'impianto eolico per cui è causa, di altezza fino a 140 mt., da allocare sulla sommità del Poggio Menta, non è sottoposta a vincoli paesaggistici o storico-culturali diretti, ma a vincoli, derivanti dall'applicazione dell'art. 152 del D.Lgs. 42/2004, i quali comportano che, nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136 ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, l'Amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del Soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo.

L'Avvocatura dello Stato ha altresì evidenziato:

1) che il piano territoriale paesaggistico dell'ambito 1, pubblicato nell'albo pretorio del Comune di Buseto Palizzolo in data 17.08.2004, approvato con Decreto Assessoriale n. 2286 del 20.09.2010 individua:

- al paesaggio Locale 10B (b), la prossimità della trazzera regia n. 5 (viabilità storica) e dell'abbeveratoio menta (bene isolato), tutelato ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004;

- la prossimità di numerosi nuclei storici (Buseto Palizzolo, Menta, Luziano, Baglio Fanara, Piano Neve, Bombolone, Murfi, Fazio, Ballata, Case Coppola, Case Gucciardi, Città Povera, etc.) e di beni isolati (Bagli Fanara, Croce, Blandano, Racarrumi, Bombolone, Monaci, Tangi, etc.), anch'essi tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

2) la presenza, nell'area prescelta per la realizzazione dell'impianto, di ulteriori nuclei storici (Chiesa Nuova, Crocci, Casalbianco, Borgo Simonte, Crocevie, San Marco, Valderice, Napola-Mockarta, etc.) e di una gran quantità di beni isolati, bagli e case rurali, ricadenti nell'area di interferenza visiva individuata nell'elaborato grafico della ricorrente;

3) la presenza nella predetta area di spiccati caratteri agrari fortemente identitari della tradizione siciliana, per le estese coltivazioni a vigneto, uliveto e seminativi: il tutto connotato da un diffuso sistema abitativo policentrico e storicamente sorto a presidio del territorio rurale di tipo tradizionale, che rappresenta la struttura socio-economica più importante del settore agricolo del trapanese; e rappresenta altresì uno degli aspetti caratterizzanti l'identità siciliana, appunto quella rurale, paesaggisticamente caratterizzata anche dalla presenza di numerosi beni isolati, bagli e case rurali.

A fronte della necessità di assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti sopra citati, la Soprintendenza ha legittimamente assunto le determinazioni contestate dalla ricorrente, prescrivendo le misure mitigative idonee a contenere quanto più possibile l'impatto visivo delle pala eolica.

Non sussiste pertanto né la dedotta violazione dell'art. 152 del D.lgs. n. 42/2004 né alcuna carenza di motivazione proprio perché - come ritenuto dalla Sezione in caso analogo relativo alla realizzazione di un impianto eolico nella medesima zona - *“l'intervento proposto appartiene a quelli soggetti a particolari prescrizioni, con conseguente possibilità di indicare le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti. Deve quindi condividersi quanto sostenuto dalla Difesa pubblica in ordine alla effettiva possibilità, nel caso in esame, che l'organo di tutela possa intervenire con specifiche prescrizioni in sede di rilascio del nulla osta. Prescrizione che, nel caso in esame, non è stata rilasciata in termini di mera negazione alla installazione dell'impianto richiesto, ma con prescrizioni che, diversamente da quanto opinato dalla società ricorrente, non*

rendono impossibile, né tanto meno difficoltosa, l'istallazione dell'impianto medesimo" (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 27/08/2018, n. 1826).

Quanto alle restanti censure riguardanti la determinazione conclusiva di conferenza ed il rilascio dell'autorizzazione unica, è inammissibile la censura con cui la ricorrente ha sostenuto che il Dipartimento dell'Energia dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità avrebbe dovuto considerare il parere della Soprintendenza come non vincolante e quindi superato dai pareri positivi emessi da tutti gli altri Enti perché con essa la ricorrente intende sostituirsi a valutazioni che spettano unicamente all'Amministrazione procedente la quale ha ritenuto correttamente di *"non sovrapporre il proprio giudizio di compatibilità paesaggistica a quello della competente Soprintendenza"* e, conseguentemente, di adeguarvisi ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

È infondata infine la censura con la quale si lamenta il non corretto bilanciamento tra la tutela del territorio ed il particolare *favor* riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili, perché omette di considerare che la normativa volta all'incentivo e promozione di tali energie non vale a obliterare gli altri interessi, né gli statuti normativi che li tutelano (cfr. l'art. 1 Direttiva n. 2009/28/CE, che «stabil[isce] un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili»; nonché l'art. 1, comma 1, D.lgs. n. 387 del 2003, che vuole conciliati gli obiettivi promozionali delle fonti energetiche rinnovabili col «rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente»; nello stesso senso, cfr. l'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387 del 2003, che prevede l'assoggettamento di impianti da fonti rinnovabili ad autorizzazione unica ambientale «nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico»), e dunque non consente di giustificare sic et simpliciter la realizzazione dell'impianto.

7. - Per le suesposte considerazioni, il ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti deve essere rigettato.

8. - La complessità delle questioni trattate consente la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere

Francesco Mulieri, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Francesco Mulieri

IL PRESIDENTE

Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO